



COMUNE DI FUCECCHIO

Città Metropolitana di Firenze

IL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 70 del 29 giugno 2021

OGGETTO: TARI – MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE

Settore: Settore 1 - Servizi Istituzionali Finanziari E Gestione Risorse Umane

Servizio: Servizio Gestione Entrate

Tipo Atto: Delibera di Consiglio Immediatamente eseguibile

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 19:54 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Marco Padovani nella Sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale e così composto:

	Presenti	Assenti
Banti Federica	P	
Bonfantoni Francesco	P	
Cafaro Alberto	P	
Castaldo Raffaella	P	
Cordone Marco	P	
Costante Rossella	P	
Gorgerino Antonella	P	
Mazzei Sabrina	P	
Morelli Fabrizia	P	
Padovani Marco	P	
Pagliaro Irene	P	
Pilastri Leonardo		A
Porciani Gianmarco		A
Ramello Sabrina	P	
Spinelli Alessio		A
Testai Simone	P	
Toni Lorenzo		A

Consiglieri assegnati n. 17

Presenti n. 13

Assenti n. 4

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge il Segretario Generale, Simone Cucinotta.

Scrutatori: Banti Federica, Gorgerino Antonella, Morelli Fabrizia.

Il Presidente del Consiglio Comunale riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- in virtù della suddetta disposizione, a partire dal 1 gennaio 2014 cessa di avere applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) previsto dall'art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, ferme restando le obbligazioni sorte prima della predetta data;

RICORDATO che costituiscono entrate di parte corrente, di natura tributaria, anche quelle derivanti da TARI, come confermato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la quale riconosce alla Tassa sui rifiuti tale natura;

RICORDATO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui all'articolo 52 ad oggetto "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni", comma 1, si precisa che "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.";

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale all'esercizio della potestà regolamentare ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 42, comma 2;

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (legge di bilancio 2020) ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", la quale all'articolo 1, comma 738 precisa che "a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione della disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";

CONSIDERATO pertanto che, in seguito all'intervento normativo sopra richiamato contenuto nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) fa capo sostanzialmente alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, tranne alcune novità in materia di riscossione;

RICHIAMATI i commi salienti riguardo alla Tassa sui Rifiuti (Tari) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che si riportano a seguire:

- comma 641 *"Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva."*;
- comma 642 *"La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria."*;
- comma 659 *"Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:*
a) abitazioni con unico occupante;

- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;*
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;*
- e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.”;*

- comma 660 “*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo [52](#) del citato [decreto legislativo n. 446 del 1997](#), ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;*
- comma 702 “*Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”;*

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2019, 160, (legge di bilancio 2020) che ha introdotto importanti novità per le entrate dell'Ente riguardanti gli aspetti gestionali della riscossione:

- modifiche sostanziali in tema di riscossione coattiva, con l'introduzione delle nuove regole sulla riscossione potenziata valevoli per gli avvisi di accertamento emessi a partire dall'anno 2020 (comma 792 e seguenti);
- nuove regole in tema di dilazione di pagamenti (comma 796 e seguenti);

CONSIDERATO che tali importanti modifiche/integrazioni sono state recepite nella modifica del Regolamento per la Tassa sui rifiuti TARI” con deliberazione C.C. n. 26 del 30.04.2020;

VISTO l'art. 1, commi 816 – 836, della L. 160/2019 ai sensi del quale è istituito a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, limitatamente ai casi delle occupazioni mercatali, il prelievo sui rifiuti TARI;

VISTO il D.Lgs. n. 116/2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, il quale ha introdotto modifiche al D. Lgs. n. 152/2006;

VISTA la Legge Regionale Toscana 16 aprile 2021 n.14 “*Disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche. Modifiche alla L.R. 25/1998”;*

VISTO l'art. 1 comma 48 della L. 30.12.2020 n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” il quale riconosce una riduzione della Tari per i soggetti residenti all'estero;

VISTI i Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1.07.2020 e del 21.10.2020 i quali individuano dal 2021 come modalità di pagamento la piattaforma Pago PA, previo adeguamento delle procedure informatiche;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'aggiornamento del Regolamento Comunale per adeguarlo alle novità normative di cui sopra;

VISTA la documentazione allegata alla presente deliberazione costituita da:

- All. 1 – Regolamento Tari di cui alla deliberazione C.C. n. 26/2020 con evidenziate le correzioni proposte;

- All. 2 – Testo del nuovo regolamento comunale modificato;

PRECISATO che il documento di cui all'allegato 1 è necessario ed utile a questo Consiglio al fine di rendere più agevole al medesimo la comprensione delle modifiche regolamentari sui cui questo Organo è chiamato ad esprimersi in forma collegiale;

PRECISATO altresì, che il documento di cui all'allegato 2 è l'atto finale, nonché l'oggetto della presente deliberazione da parte di questo Consiglio;

CONSIDERATO che gli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione ne costituiscono parti integrati e sostanziali per quanto sopra precisato;

RICORDATO il termine generale per l'approvazione dei regolamenti in materia tributaria da parte degli enti locali, di cui alla Legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 53, comma 16, in cui si dispone che “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (...) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO che l'art. 30 comma 5 del DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 prevede che *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.”*

RICORDATO, inoltre, che a partire dall'anno 2020 è mutata la disciplina per la pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie in materia di entrate locali, in virtù del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, poi convertito, che ha variato l'articolo 13 del D. L. 201/2011, come segue:

- comma 15 *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”;*
- comma 15-ter *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono*

essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

ACQUISITO il parere n. 2 del 23.06.2021 da parte dell'Organo di revisione Economico Finanziario, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Responsabile P.O. Settore 1 “Gestione Finanziaria, Entrate Tributarie e Risorse Umane”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Responsabile P.O. Settore 1 “Gestione Finanziaria, Entrate Tributarie e Risorse Umane”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole, in data 26.06.2021, da parte della I Commissione Consiliare permanente, denominata “*Programmazione e Controllo, Innovazione, Affari Generali, Bilancio e Tributi*”;

VISTO il verbale della seduta del Consiglio Comunale, come da registrazione su supporto digitale e successivamente trascritto;

DATO ATTO che i Consiglieri presenti al momento della votazione sono quelli risultanti dalla tabella di seguito riportata:

Votazione	Presenti	Assenti
Banti Federica	P	
Bonfantoni Francesco	P	
Cafaro Alberto	P	
Castaldo Raffaella	P	
Cordone Marco	P	
Costante Rossella		A
Gorgerino Antonella	P	
Mazzei Sabrina		A
Morelli Fabrizia	P	
Padovani Marco	P	
Pagliaro Irene	P	
Pilastri Leonardo	P	
Porciani Gianmarco	P	
Ramello Sabrina	P	
Spinelli Alessio	P	
Testai Simone	P	
Toni Lorenzo	P	

DATO ATTO che il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione, così, resa nei modi e forme di legge che ha l'esito sotto riportato:

Presenti	Astenuti	Votanti	
		Favorevoli	Contrari
15	-	10	5 (Cordone, Pilastrì, Porciani, Ramello e Testai)

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate:

1. di approvare le modifiche al vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti TARI, come risultanti nell'allegato con le modifiche evidenziate (Allegato 1);
2. di approvare con effetti dal 01.01.2021, il nuovo testo del regolamento comunale per la disciplina della TARI, riportato all'Allegato 2, aggiornato con le modifiche richiamate al punto precedente;
3. di ricordare che la presente deliberazione:
 - acquista efficacia dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 15 bis del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, le cui modalità di pubblicazione sono indicate nella Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, del 22 novembre 2019;
 - con effetto dal 1° gennaio dell'anno di adozione se pubblicata prima del 28 ottobre sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, le cui modalità sono riportate al punto precedente;
1. di incaricare la responsabile del Servizio Gestione Entrate tributarie, ad approvazione avvenuta del presente atto, della:
 - trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del nuovo testo regolamentare qui approvato;
 - trasmissione del nuovo testo del regolamento comunale al soggetto affidatario della gestione TARI, nonché dei vari Uffici dell'Ente che a vario titolo sono coinvolti nella gestione e controllo dell'Imposta in esame: URP, Servizio Demografico, Servizio Attività Produttive e SUAP e Polizia Municipale;
1. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
2. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il parere espresso dall'Organo di Revisione Economico Finanziario;

INDI IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata, per quanto sopra ricordato, l'urgenza di adottare la modifica regolamentare, qui in esame, affinché lo stesso possa entrare in vigore per l'annualità 2021, con successiva votazione e con voti resi nei modi e forme di legge, che ha l'esito sotto riportato:

		Votanti	
Presenti	Astenuti	Favorevoli	Contrari
15	-	10	5 (Cordone, Pilastrì, Porciani, Ramello e Testai)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Marco Padovani

Il Segretario Generale
Simone Cucinotta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.